



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 4

PERIMETRAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI ABITATI, AI SENSI DELL'ART.12, C. 2, NUM.
5 BIS DELLA L.R. 56/1977 – ADOZIONE –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore SPEDALE ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 40-9137 del 07.07.2008;
- il Piano Regolatore Generale vigente è stato in seguito modificato e aggiornato con: due Varianti Semplificate (art. 17 bis c. 4 Lur 56/1977 e D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977), una Variante Strutturale (art. 17 c. 4 Lur 56/1977), diciassette Varianti Parziali (art. 17 c. 7 Lur 56/1977), tredici Modifiche (art. 17 c. 12 Lur 56/1977) e una Variante "Piano delle Alienazioni" (art. 16 bis Lur 56/1977);
- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 *"Tutela ed Uso del Suolo"*, come modificata dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 *"Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia urbanistica ed edilizia"* e della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 *"Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013"*, ha introdotto tra i contenuti del Piano regolatore Generale la perimetrazione dei centri e dei nuclei abitati;
- l'art. 12, comma 2, lett. 5 bis, della sopra richiamata Legge Regionale n. 56/1977, prevede che il P.R.G.C. *"determina la perimetrazione del centro abitato, redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, senza distinzione tra destinazioni d'uso, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi"*;
- la procedura per la perimetrazione dei centri e nucleo abitati, di cui all'art. 12 comma 2, lett. 5 bis è disciplinata dall'art. 81 della L.R. 56/1977 che recita *"Le perimetrazioni dei centri abitati di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis), possono far parte dei contenuti di varianti almeno strutturali ai sensi dell'articolo 17, comma 4, oppure sono adottate dal comune o dalla forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica. In quest'ultimo caso, a seguito dell'adozione, sono inviate alla Regione che può nel termine di sessanta giorni presentare osservazioni alle perimetrazioni adottate, per l'osservanza dell'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche, ambientali e paesaggistiche. Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica approva la perimetrazione."*;
- a seguito delle specifiche modifiche ed integrazioni alla Legge Urbanistica Regionale apportate dalla L.R. 12 agosto 2013, n. 17, la perimetrazione dei centri abitati assume rilevanza per ciò che attiene *"l'interpretazione strutturale del territorio, analizzandone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali"* ed ai fini della definizione del regime delle Varianti Parziali in conseguenza dei contenuti dell'articolo 17 comma 6, perdendo altresì la previgente rilevanza in relazione al procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica;
- successivamente la Regione - con comunicato dell'assessore ai rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e Programmazione Territoriale, Paesaggio, Edilizia Residenziale, Opere Pubbliche, Pari Opportunità - ha emanato una circolare esplicativa sull'argomento *"Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della l.r. 56/77, come modificata dalla l.r. 3/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali"* pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 31/10/2013;
- la sopra citata Circolare Regionale, con particolare riferimento alla procedura di approvazione delle varianti parziali (art. 17 della L.R. 56/1977) e alla verifica del rispetto delle condizioni localizzative delle relative previsioni in rapporto al centro abitato, ha precisato che nelle more dell'individuazione del perimetro del centro abitato, non è esplicitamente vietata l'adozione e la relativa approvazione di una variante parziale, ciò ricordando comunque l'opportunità e la convenienza ai Comuni di dotarsi quanto prima della perimetrazione, anche al fine di agevolare l'espressione della Provincia in sede di istruttoria delle varianti stesse;

Rilevato che è stata predisposta la “*Perimetrazione dei centri e nuclei abitati*” di cui all’art. 12, comma 2 n. 5 bis), a cura del Settore Urbanistica, Attività Produttive, Politiche ambientali e mobilità, a firma del Dirigente del Settore – Ing. Massimiliano Galli in qualità di Tecnico Progettista, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1575;

Sentita in merito la Seconda Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 20/01/2025;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’adozione, ai sensi dell’art. 81 della L.R. 56/1977, della suddetta “*Perimetrazione dei centri e nuclei abitati*”, ai sensi dell’art.12, c. 2, num. 5 bis, della medesima L.R. 56/1977;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977, ed in particolare l’art. 81 che prevede l’adozione della perimetrazione e la trasmissione della stessa alla Regione Piemonte;

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale Vigente;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Urbanistica, Attività Produttive e Politiche ambientali e mobilità — Ing. Massimiliano Galli — espresso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare la “*Perimetrazione dei centri e nuclei abitati*”, di cui all’art. 12, comma 2, numero 5 bis) della L.R. 5/12/1977 n. 56, composta dai seguenti elaborati (allegati alla presente deliberazione per farne parte documentale):
 - Relazione illustrativa
 - Elaborati grafici:
 - Perimetrazione centri abitati su base catastale (L.R. 56/1977 art.12 comma 2 lett. 5bis) scala 1:5000
 - Tav. n. 2 Oltre Stura Località: San Pietro del Gallo
 - Tav. n. 3 Oltre Stura Località: San Benigno
 - Tav. n. 6 Oltre Stura Località: Passatore - Roata Rossi
 - Tav. n. 7 Oltre Stura Località: Madonna dell'Olmo – Ronchi
 - Tav. n. 8 Oltre Stura Località: Ronchi
 - Tav. n. 10 Oltre Stura Località: Madonna dell'Olmo
 - Tav. n. 11 Oltre Gesso Località: Madonna delle Grazie - Bombonina
 - Tav. n. 12 Oltre Gesso Località: Tetti Pesio
 - Tav. n. 13 Oltre Stura - Altipiano Località: Confreria - Altipiano
 - Tav. n. 14 Altipiano - Oltre Gesso Località: Altipiano - Borgo San Giuseppe
 - Tav. n. 15 Oltre Gesso Località: Spinetta - Roata Canale
 - Tav. n. 17 Altipiano Località: San Rocco Castagnaretta
 - Tav. n. 18 Altipiano - Oltre Gesso Località: Altipiano - Spinetta
 - Tav. n. 19 Oltre Gesso Località: Spinetta - Roata Canale

- Perimetrazione centri abitati su Tavola P.R.G. (L.R. 56/1977 art.12 comma 2 lett. 5bis) scala 1:5000
- Tav. n. 2 Oltre Stura Località: San Pietro del Gallo
- Tav. n. 3 Oltre Stura Località: San Benigno
- Tav. n. 6 Oltre Stura Località: Passatore - Roata Rossi
- Tav. n. 7 Oltre Stura Località: Madonna dell'Olmo – Ronchi
- Tav. n. 8 Oltre Stura Località: Ronchi
- Tav. n. 10 Oltre Stura Località: Madonna dell'Olmo
- Tav. n. 11 Oltre Gesso Località: Madonna delle Grazie - Bombonina
- Tav. n. 12 Oltre Gesso Località: Tetti Pesio
- Tav. n. 13 Oltre Stura - Altipiano Località: Confreria - Altipiano
- Tav. n. 14 Altipiano - Oltre Gesso Località: Altipiano - Borgo San Giuseppe
- Tav. n. 15 Oltre Gesso Località: Spinetta - Roata Canale
- Tav. n. 17 Altipiano Località: San Rocco Castagnaretta
- Tav. n. 18 Altipiano - Oltre Gesso Località: Altipiano - Spinetta
- Tav. n. 19 Oltre Gesso Località: Spinetta - Roata Canale

predisposti dal Settore Urbanistica, Attività Produttive e Politiche ambientali e mobilità a firma del Dirigente del Settore – Ing. Massimiliano Galli in qualità di Tecnico Progettista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1575 e allegati alla presente deliberazione per farne parte documentale;

- 3) di incaricare gli Uffici competenti alla trasmissione del presente provvedimento alla Regione Piemonte ai fini e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento è il Responsabile del Servizio "*Edilizia, pianificazione urbanistica e tutela del paesaggio*" – Arch. Ivano Di Giambattista.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di dare piena attuazione alle norme di gestione del territorio;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.